



2024/2856

13.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2856 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2024

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione della sostanza aromatizzante benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall'elenco dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze aromatizzanti e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029), che vi è stato inserito sulla base di una valutazione della sicurezza effettuata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.
- (5) Il 28 settembre 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato pareri sul rinnovo delle autorizzazioni di Zesti Smoke code 10 (SF-002) ⁽⁴⁾, Smoke Concentrate 809045 (SF-003) ⁽⁵⁾, SmokEz C-10 (SF-005) ⁽⁶⁾ e SmokEz Enviro-23 (SF-006) ⁽⁷⁾ come prodotti primari aromatizzanti di affumicatura contenenti benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029). Nei suoi pareri, l'Autorità ha ritenuto che il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) presenti un rischio per la sicurezza poiché la sua genotossicità è stata rilevata in vivo al momento della somministrazione orale.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1334/oj>.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj).

⁽⁴⁾ *Scientific opinion on the renewal of the authorisation of Zesti Smoke Code 10 (SF-002) as a smoke flavouring Primary Product*. EFSA Journal 2023; 21(11): 8364.

⁽⁵⁾ *Scientific opinion on the renewal of the authorisation of Smoke Concentrate 809045 (SF-003) as a smoke flavouring Primary Product*. EFSA Journal 2023; 21(11): 8365.

⁽⁶⁾ *Scientific opinion on the renewal of the authorisation of SmokEz C-10 (SF-005) as a smoke flavouring Primary Product*. EFSA Journal 2023; 21(11): 8367.

⁽⁷⁾ *Scientific opinion on the renewal of the authorisation of SmokEz Enviro-23 (SF-006) as a smoke flavouring Primary Product*. EFSA Journal 2023; 21(11): 8368.

- (6) Conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere immessi sul mercato solo aromi che, in base ai dati scientifici disponibili, non presentano un rischio per la salute dei consumatori. Il benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dovrebbe pertanto essere eliminato dall'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti.
- (7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (8) Tenuto conto dello scarso utilizzo di tale sostanza aromatizzante e al fine di garantire una transizione agevole dalle norme vigenti prima del presente regolamento, gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato dell'Unione o si trovavano in transito da paesi terzi verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell'Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alla sostanza stessa e alle preparazioni alle quali è stata aggiunta e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell'utilizzo.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli alimenti ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stato aggiunto benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al benzen-1,2-diolo e alle preparazioni contenenti tale sostanza non destinate a essere consumate nella loro forma originale.

Ai fini del presente paragrafo, per «preparazioni» si intendono le miscele di aromi o le miscele di uno o più aromi con altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«04.029	benzen-1,2-diolo	120-80-9		680				SCF/CoE».
---------	------------------	----------	--	-----	--	--	--	-----------